




Il centro chiuso
Per l'ass. Castagna (Pci)
l'auto non può essere
una «prigione ambulante»

I limiti di velocità
«Pieno accordo con Ferri
Peccato che il decreto
scada l'11 settembre»

Il 25 luglio del traffico Transenne a Milano



Una zona del centro storico di Milano chiusa alle auto, a sinistra, l'assessore al traffico Augusto Castagna


MILANO «Vuoi sapere qual è la mia obiezione al decreto del ministro Ferri? Che resta in vigore solo fino al 11 settembre». Tra i detrattori della barriera dei 110 orari sulle autostrade non poteva esserci anche lui, il Komelini del traffico, come il hanno ribattezzato i suoi critici. Ma Augusto Castagna, l'assessore comunista di Milano, protagonista della piccola rivoluzione del centro chiuso all'auto privata fino alle sei della sera, rifiuta questa definizione. «Non sono un nemico dell'automobile, ma solo del suo uso dissennato». Mantovano di San Benedetto Po, 43 anni, una passione per la bicicletta - tutti i giorni si presenta in Piazza Beccaria, dove ha sede il suo assessorato, in sella a una Donatelli verde metallizzato - vita da salustiana tra cavalcate a due ruote, footing e vacanze sulle vette del Bernina, il Komelini del traffico è molto poco komelinita, essendo un originale impasto di sagacia padana ed efficienza milanese, il tutto condito con quel pizzico di utopia che in un comunista non guasta. Fare subito quello che si può, è uno dei suoi motto preferiti. Non sarà originale ma non è dote da disprezzare in un paese dove nulla si può fare senza scatenare i cosiddetti critici globali, dove tutti sono pronti

a dar ragione ai tedeschi che protestano per i limiti di velocità e nessuno ricorda che parcheggiano le loro barche sul lago di Garda per non incombere nelle sanzioni teutoniche. Anche Castagna a Milano, come Ferri a Roma, è diventato in questi giorni un simbolo della guerra all'automobile. Gli ne hanno dette di tutti i colori: «Vuole farci andare in centro con la Graziella», «pretende di fermare il cuore pulsante della capitale finanziaria», «porterà sul lastrico i commercianti della città» e via demonizzando. Lui non si scompone, spiega che il nemico non è il traffico operativo ma quello parassitario, che il cuore pulsante della città è inteso e ha bisogno di un salasso, che quelle transenne in centro difendono, anziché ostacolano la mobilità. Allora Castagna, ha ragionato Ferri a farci viaggiare tutti a passo di uiliana o è l'ennesima sparata demagogica all'italiana? È una scelta nella direzione giusta, come ho detto il suo limite più serio è quello di scendere l'11 settembre. Spero soltanto che dopo l'estate non torni tutto a funzionare come prima. Del resto io non posso pensarla diversamente. È solo casuale che il 25 luglio siano entrati in vigore due provvedimenti come la cir-

Migliaia di morti su strade e autostrade è un bilancio apocalittico. Siamo pronti a indignarci per terremoti e alluvioni, protestiamo se scioperano i ferrovieri, diffidiamo giustamente del nucleare ma le vittime dell'auto non ci muovono. E se un ministro ci ricorda, costringendoci a non partire in quarta, questa strage quotidiana, apriti cielo. Protesta la Fiat, opinion leader si indignano, persino i turisti tedeschi assurgono a simbolo della libertà violata. Dopo Nicolini, un altro comunista prende le difese del ministro. È l'assessore milanese al traffico Augusto Castagna, firmatario della chiusura del centro alle auto.

portanza, l'educazione stradale. Ha ragione l'Automobile Club a proporre di farla diventare materia di studio nella scuola. Ma va riformata anche la scuola guida un conto è imparare a fare un parcheggio a regola d'arte, megan in retromarcia, altra cosa è mettersi in autostrada appena avuta la patente. Castagna, posso fare l'avvocato del diavolo? Possibile come la tua vengano spesso accusato di demagogia. È l'opposizione per così dire «estremista» di chi dice che l'Italia è il paese dove non funziona quasi nulla, dei treni sempre in ritardo, dei voli bloccati da Aquila selvaggia, dei giornali che graziosamente ci lasciano scatta a un metro dalla riva, eccetera eccetera. Chissà perché quando si tratta di dire di no a qualche cosa tutti si improvvisano paladini del servizio pubblico. È la classica obiezione di chi vuole buttare il bambino con l'acqua sporca. Del resto ce l'hanno rivolta anche a Milano, quando abbiamo deciso di limitare l'accesso al centro, è che la paralisi costa, mentre la mobilità, razionale, ci fa risparmiare. Se questa logica vince anche a Roma, allora forse non andremo più avanti a spizzichi e bocconi, non vedremo più ministri costretti a fare decreti di mezza estate e assessori ridotti ad amministrare a colpi di delibere.

CHE TEMPO FA



IL TEMPO IN ITALIA: una vasta area anticiclonica, il cui massimo valore è localizzato su Balcani settentrionali, comprende tutta la nostra penisola e il bacino del Mediterraneo. La posizione dell'area anticiclonica è tale per cui affluiscono verso la nostra penisola deboli correnti fresche di origine continentale; queste più che altro interessano la fascia orientale delle regioni italiane. Le perturbazioni provenienti dall'Atlantico sfiorano la Penisola verso Est lungo la fascia centro settentrionale del continente europeo.

TEMPO PREVISTO: prevalenza di cielo sereno su tutte le regioni italiane. Qualche annuvolato più consistente sulle Alpi orientali. Temperatura sempre elevata ma più accettabile perché il contenuto di umidità delle masse d'aria in circolazione è diminuito.

VENTI: deboli provenienti da Nord-Est.

MARI: generalmente calmi.

DOMANI: lungo la fascia alpina, le località prealpine e in minor misura le regioni settentrionali tempo variabile con alternanza di annuvolamenti e schiarite. Durante il corso della giornata si possono avere addensamenti nuvolosi associati a fenomeni temporaleschi. Prevalenza di cielo sereno al Centro, al Sud e sulle isole. Temperatura in diminuzione sulle regioni settentrionali.

MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ: si avranno condizioni di tempo variabile in estensione dalle regioni settentrionali verso quelle centrali. Sono possibili fenomeni di instabilità temporaleschi e di fenomeni temporaleschi. Prevalenza di cielo sereno sulle regioni meridionali e sulle isole emergenti. Temperatura in diminuzione al Nord e al Centro, invariata al Sud e sulle isole.

Il Senato ha discusso in aula il progetto unificato di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero, predisposto dalle commissioni Lavoro e Affari costituzionali. Si trattava di un progetto riformatore complesso che introduceva su vari temi di rilevante importanza, collegati alla regolamentazione dei conflitti e finalizzati alla definizione di un nuovo e organico modello di relazioni sindacali. Su questo testo si sta discutendo in un acceso dibattito nel Parlamento e nel Paese. Le posizioni padronali e della estrema sinistra convergono nella critica sulla base della opposta considerazione di ritenere troppo avanzati o troppo arretrati i punti di equilibrio raggiunti nel progetto. Dal punto di vista delle Confederazioni sindacali una valutazione del provvedimento portava a considerare positivamente l'impianto perché esso rispettava ampiamente lo schema della proposta sindacale, e a ritenere invece che singoli articoli e specifiche soluzioni andavano migliorati e riformulati.

Il testo varato dall'aula del Senato contiene alcuni cambiamenti, non tutti migliorativi. Sintetizziamo i punti fondamentali del progetto dell'assemblea del Senato.

AUTOREGOLAMENTAZIONE. REGOLE DEL CONFLITTO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI (art. 1-2) Il provvedimento mira a delineare le regole del conflitto nei servizi pubblici essenziali e, per il resto, presuppone l'autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero. Sono considerati servizi pubblici essenziali quelli di diritto a garantire il godimento dei beni costituzionalmente tutelati (vita salute, libertà e sicurezza della persona, libere

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA
Giuseppe Simonassi, giudice, responsabile e coordinatore, Pirelli/Alfa Romeo, avvocato Cdi di Bologna, docente universitario, Mario Giovanni Garofalo, docente universitario, Rinaldo Meola e Isacco Molegani, avvocati Cdi di Milano, Severino Nigra, avvocato Cdi di Roma, Enzo Martino e Nino Raffone, avvocati Cdi di Torino

La legge sullo sciopero

GIOVANNI NACCARI *

La legge sullo sciopero, in materia di circolazione, assistenza sociale, istruzione, libertà di comunicazione. Segue una semplificazione dei servizi, dove è stato introdotto un negativo ampliamento delle prestazioni indispensabili da garantire, includendo quelle prestazioni essenziali, private e pubbliche, dall'accordo (invece che alla salvaguardia) dei beni tutelati. Nei servizi pubblici essenziali così definiti vengono individuati e circoscritti i limiti all'esercizio del diritto di sciopero, previsto da 5 giorni (10 giorni per le isole) salva diversa previsione contrattuale, indicazione della durata, adozione di misure dirette a consentire prestazioni indispensabili di funzionamento del servizio. Si pensa di realizzare così il contemperamento tra il diritto di sciopero e la garanzia del godimento dei beni costituzionalmente tutelati.

Sul presupposto che detto contemperamento si fonda direttamente sulla Costituzione e che tutti, nel rispettivo ambito, sono tenuti ad attuarlo, nel testo delle commissioni e nelle amministrazioni e le imprese erogatrici di servizi erano tenute a prevedere e attua-

lteriormente rafforzare) e si è pervenuti, così, a una formulazione di contrattualizzazione che riapre una serie di problemi giuridici, politici e pratici che sembravano sufficientemente risolti (esempio si apre il problema di quali sindacati dovranno contrattare, il problema del ruolo del sindacato dell'erga omnes nel settore privato e della vincolabilità degli accordi sindacali sul tema dello sciopero nel settore pubblico, il problema di coloro che non si ritengono legati al contratto, il caso di mancanza dell'accordo, ecc.). Le perplessità sulla scelta operata aumentano se si pensa che nel testo non sono previsti i criteri di accertamento dell'effettiva rappresentatività sindacale. A mio sommo avviso, la formulazione dell'art. 2 merita una riflessione da parte delle organizzazioni sindacali in vista del riesame della Camera.

2) SANZIONI (art. 4) In caso di violazione delle regole del conflitto, sono previste per i lavoratori sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure esecutive del rapporto e di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso. Per le organizzazioni sindacali sospensione dei permessi retribuiti e dei contributi sindacali per la durata dell'azione e, in ogni caso, per un periodo non inferiore a un mese. Per gli amministratori e imprenditori sanzioni pecunarie e, nei casi più gravi, sospensione dell'incarico per un periodo non superiore a sei mesi.

Nella prossima rubrica completiamo l'esame dei punti del testo senatoriale.

* Del Dipartimento giuridico della Cgil, avvocato

La travagliata e lunga attesa di pensionati della scuola

Il 16 giugno 1983 la 3ª sezione del Tar del Lazio in una ordinanza trasmessa alla Corte costituzionale e ivi registrata al n. 845/83, dichiarava inapplicabile e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 1, 3 e 8 del Decreto Presidente della Repubblica n. 271/81 e dell'articolo 8 del decreto legge n. 355/81 come modificato dalla legge n. 391/81 nei limiti in cui non prevedono l'estensione ai dipendenti della scuola, collocati in quiescenza dal 1º gennaio 1977 al 31 marzo 1979, dei benefici concessi ai dipendenti dello Stato collocati a tale data e venuto così a cadere il principio dell'obbligo di parità di trattamento a parità di condizioni.

Comunque, con legge 17 aprile 1985, n. 141, avente per oggetto «Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti» all'articolo 7 viene riconosciuto (facendo riferimento specificamente per quanto riguarda il personale della scuola, all'articolo 46 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che recita: «Inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale in servizio alla data del 1º giugno 1977 con decorrenza ai fini giuridici, dalla stessa data, ed economici dal 1º aprile 1979 avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1º giugno 1977») il diritto dei benefici suddetti ma con decorrenza economica a decorrere solo dal 1º gennaio 1986 (per il 50%) e dal 1º gennaio 1987 per il restante 50%.

È assolutamente chiara ed evidente l'ingiusta disparità del trattamento economico fra i pensionati del 1977 e 1978 e quelli a riposo dopo la data del 1º aprile 1979 due differenti interpretazioni della stessa legge con notevole danno economico. La Corte costituzionale non ha ancora emanato la sentenza richiesta. La stessa Corte costituzionale terrà conto dell'ingiustizia perpetrata dallo Stato ai danni del personale della scuola?

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA
Rino Bonazzi, Angelo Mazzeri, Paolo Onesti e Nicole Tisci

Preghiamo cortesemente i nostri lettori di inviarcì il numero del loro telefono quando ci scrivono. Ciò ci consente di assicurare le risposte quando ritarda la pubblicazione delle lettere a causa del notevole numero in cui arrivano, e di chiedere eventuali delucidazioni.

Arsenio Albo
Torino

Non siamo certamente in grado di preventivare quale potrà essere il pronunciamento della Corte costituzionale a riguardo della ordinanza emessa dal Tar del Lazio.

L'eventuale pronunciamento favorevole della Corte rappresenterebbe certamente una innovazione di grande portata soltanto per il personale della scuola innovazione in quanto non è mai stato stabilito l'obbligo di parità di trattamento fra lavoratori aventi pari condizioni di servizio, ma collocati in pensione in date diverse.

C'è per noi doveroso tenere conto, anche se è vero che si sono avuti nel tempo momenti di qualificazione delle pensioni con riferimento, per i pubblici dipendenti, ai miglioramenti acquisiti dal personale in servizio. Ciò si è però realizzato sempre come frutto di lotte sindacali e politiche di notevole rilievo e, in linea generale (nel migliore dei casi), con decorrenze diverse.

Quanto disposto dalla stessa legge 14/1985 è esso stesso il risultato di impegni sindacali e parlamentari di notevole portata. Per diverse categorie di pubblici dipendenti nel corso del dibattito parlamentare concluso con la legge 14/1985 citata, non è neppure bastato emendamenti specifici del Pci, ma si è reso indispensabile un grosso impegno sindacale e politico per ottenere l'estensione (vedi legge 942) quanto disposto per parte della scuola e altre categorie.

Comunque, con legge 17 aprile 1985, n. 141, avente per oggetto «Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti» all'articolo 7 viene riconosciuto (facendo riferimento specificamente per quanto riguarda il personale della scuola, all'articolo 46 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che recita: «Inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale in servizio alla data del 1º giugno 1977 con decorrenza ai fini giuridici, dalla stessa data, ed economici dal 1º aprile 1979 avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1º giugno 1977») il diritto dei benefici suddetti ma con decorrenza economica a decorrere solo dal 1º gennaio 1986 (per il 50%) e dal 1º gennaio 1987 per il restante 50%.

È assolutamente chiara ed evidente l'ingiusta disparità del trattamento economico fra i pensionati del 1977 e 1978 e quelli a riposo dopo la data del 1º aprile 1979 due differenti interpretazioni della stessa legge con notevole danno economico. La Corte costituzionale non ha ancora emanato la sentenza richiesta. La stessa Corte costituzionale terrà conto dell'ingiustizia perpetrata dallo Stato ai danni del personale della scuola?

Comunque, con legge 17 aprile 1985, n. 141, avente per oggetto «Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti» all'articolo 7 viene riconosciuto (facendo riferimento specificamente per quanto riguarda il personale della scuola, all'articolo 46 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che recita: «Inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale in servizio alla data del 1º giugno 1977 con decorrenza ai fini giuridici, dalla stessa data, ed economici dal 1º aprile 1979 avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1º giugno 1977») il diritto dei benefici suddetti ma con decorrenza economica a decorrere solo dal 1º gennaio 1986 (per il 50%) e dal 1º gennaio 1987 per il restante 50%.

contrattuali maturati nell'arco del periodo di vigenza del contratto a coloro che nel frattempo furono collocati a riposo.

Il riesame - da parte del Consiglio di Stato della questione ha suscitato notevole aspettativa. La sentenza, che si ritiene che dovesse essere pronunciata alla fine di aprile, si afferma ora che dovrebbe essere pronunciata entro la fine di luglio. Circa l'applicabilità a tutti gli interessati dell'eventuale parere positivo - siccome l'Amministrazione dello Stato si è sempre adeguata alle sentenze emesse dai massimi organismi della Magistratura - è da ritenere che ciò avvenga anche in detta evenienza.

È nato in Francia da cittadini italiani

Sono arrivati alla vecchiaia (71 anni) senza avere, ancora, potuto ottenere una pensione, sia dall'Italia che dalla Francia. Mi è parso di avere udito per radio che il servizio militare prestato in Italia da figli di italiani nati all'estero, almeno in ciò che si chiama Comunità Europea, può essere utile allo scopo di ottenere una pensione. Vorrei sapere se i circa 10 anni trascorsi obbligatoriamente nella Marina Militare Italiana, possano essere presi in conto nella valutazione per ottenere la pensione, qualunque essa sia.

Joseph Campana
Ponthierry (Francia)

Per dare una risposta concreta dovremmo conoscere - data e luogo di nascita, - se ha prestato attività di lavoro dipendente o autonomo con versamento contributivo e se (anche se pochi) dove e in quale tipo di attività.

Se ha conservato nazionalità italiana, oppure no, - è indispensabile conoscere anche la misura del tuo reddito annuo.

Senza questi elementi non siamo in grado di dare risposte esatte e tue richieste.

Il riconoscimento dell'esercizio delle mansioni superiori

Carri compagni, ho lavorato alle dipendenze dello Stato dal 1/4/1943 al 31 luglio 1985, con mansioni della carriera esecutiva, ma inquadrate nella carriera ausiliaria. Gradirei conoscere se posso richiedere il riconoscimento relativo alle mansioni effettivamente

espletate per 38 anni nella carriera esecutiva. Inoltre, vorrei sapere se mi competono i benefici economici e normativi entrati in vigore con il rinnovo del contratto degli statali dal 1º gennaio 1985.

Mia Melacocca, Teramo

Il problema del riconoscimento normativo ed economico dell'esercizio delle mansioni superiori è annoso nella Pubblica Amministrazione, nel senso che sono moltissimi i casi in questione, senza che ad essi sia possibile offrire una soluzione soddisfacente diretta ad assicurare sia ai dipendenti la giusta retribuzione per l'attività in concreto svolta, sia alla Pubblica Amministrazione l'esigenza

di attribuire le qualifiche delle diverse carriere o livelli in base a procedimenti trasparenti e garantiti nei diritti delle aspettative di tutti gli altri lavoratori. È evidente, infatti, come attraverso il riconoscimento delle mansioni di fatto esercitate si venga ad impegnare posti di ruolo di livello superiore che debbono essere attribuiti secondo i procedimenti concorsuali normativamente previsti. Non per nulla, al fine di sanare tali situazioni, periodicamente, si provvede, attraverso norme di legge o di contratto, a consentire un inquadramento diverso da effettuarsi proprio in base alle mansioni in concreto esercitate.

Nello Stato, l'art. 4 della legge 312/80 consente tale operazione e, se la lettrice ha presentato a suo tem-

po la relativa domanda, potrà ottenere, quando sarà data attuazione completa alla norma, il riconoscimento che aspetta, con la costruzione della sua carriera anche ai fini pensionistici. Diversamente, dovrebbe attivare una vertenza giudiziaria che, limitatamente alle questioni economiche e al termine prescrizione quinquennale, faccia valere il principio dell'illecito arricchimento della Pubblica Amministrazione, certamente sussistente, anche se raramente riconosciuto in giurisprudenza.

A norma dell'art. 1, secondo comma, del Dpr 85/1987 n. 266 gli effetti giuridici del contratto decorrono dal 7º gennaio 1986.

Avv BRUNO AGUIA